



Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica
Enti Locali ed Edilizia abitativa
Via Vannetti, 32 – 38122 TRENTO
P +39 0461 492605
F +39 0461 499263
@ ass.urbanistica_entilocali@provincia.tn.it
pec ass.urbanistica_entilocali@pec.provincia.tn.it

Trento, 03.04.2018
Prot. n. A041- 195865 -...../2018

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA'
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino
LORO SEDI

Oggetto: modificazione degli articoli 54 e 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e approvazione dei criteri minimi per il piano colore.

Vi informo con la legge provinciale n. 5 del 15 marzo 2018, recante "Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale", sono state apportate lievi modificazioni alle norme di cui agli articoli 54 e 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Inoltre, con deliberazione della Giunta provinciale n. 277 del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i criteri minimi per la predisposizione del **piano colore** ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 74 comma 2, lettera 0a) della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 28 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

In allegato, una breve illustrazione delle novità legislative e un breve commento della deliberazione di approvazione del piano colore.

Cordiali saluti

- Carlo Daldoss -





Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

P +39 0461 497010

F +39 0461 497079

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

Oggetto: modificazione degli articoli 54 e 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e approvazione dei criteri minimi per il piano colore.

L'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come integrato dall'articolo 15 della legge provinciale n. 5 del 2018, riconosce la validità indeterminata dei piani attuativi approvati con riferimento alle aree destinate all'edilizia abitativa, in analogia a quelli relativi alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale. Tenuto conto della valenza pubblica dei piani per l'edilizia abitativa e della acquisizione, nella maggior parte dei casi condotta mediante esproprio di queste aree, la modifica è finalizzata a consentire l'attuazione del piano indipendentemente da termini di durata che ne imporrebbero la ripianificazione. Si evidenzia che la norma trova applicazione solo per i piani vigenti all'entrata in vigore della novella legislativa, rinviando per i piani scaduti agli obblighi di ripianificazione disciplinati dall'articolo 54 o dall'articolo 121, commi 17-18 della legge provinciale n. 15 del 2015.

L'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come integrato dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2018, aggiorna in modo puntuale l'elenco degli interventi liberi sotto il profilo paesaggistico, in adeguamento alla disciplina statale (allegato A del dPR 31/2017). In particolare si assegnano gli interventi di trasformazione del bosco per il ripristino prativo alla competenza del Sindaco, tenuto conto che detto intervento ricade nella procedura di autorizzazione semplificata prevista a livello statale; tenuto conto della competenza del Sindaco riguardo alla modifica delle strutture che ospitano impianti di telecomunicazione, si stabilisce che, a parità di struttura (traliccio), è ricompresa negli interventi liberi sotto il profilo paesaggistico la sola modifica degli impianti.

Le modifiche appena indicate entreranno in vigore il 6 aprile 2018.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 277 del 22 febbraio 2018 sono stati approvati i criteri minimi per la predisposizione del **piano colore** ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 74 comma 2, lettera 0a) della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 28 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, emanato con decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, entrato in vigore il 7 giugno 2017, ha infatti disposto, all'articolo 28, che:

“1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri e i contenuti minimi relativi al piano colore. La deliberazione della Giunta provinciale ha immediata efficacia anche ai fini dell'articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale.

2. In coerenza con i criteri di cui al comma 1, il comune può dotarsi di norme specifiche relative al piano colore all'interno del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera d), della legge provinciale. Sono fatti salvi i regolamenti o piani colore comunali vigenti alla data di

efficacia della deliberazione provinciale di cui al comma 1. Il regolamento edilizio comunale o il piano colore comunale produce i medesimi effetti della deliberazione provinciale di cui al comma 1”;

La deliberazione n. 277/2018, citata, reca quindi i criteri minimi per la predisposizione del piano colore da parte delle amministrazioni comunali qualora, ai sensi delle norme sopra richiamate, intendessero approvare un piano colore comunale, e per rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e segnatamente prevede:

- 1) il ricorso dello standard internazionale di codificazione del colore NCS di origine scandinava;
- 2) l'individuazione della “gamma di colori ad utilizzo libero.

L'articolo 28 comma 1, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale dispone inoltre che questa deliberazione abbia immediata efficacia anche ai fini dell'articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale;

Ciò significa che il rispetto dei criteri approvati da questa deliberazione consente di rendere, immediatamente e senza attendere l'approvazione dei piani colore comunali, liberi con comunicazione, sotto il profilo edilizio e ferme restando le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, gli interventi riconducibili a quelli previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera b) che segnatamente dispone: *“gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti”*.